

PIRUZZOLO MASSIMO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI
VIA DINI 3
14100 ASTI AT
COD.FISC.: PRZMSM60E06A479Z
P.IVA: 01246130056
TEL. UFFICIO 0141/598701
FAX 0141/595598
CELLULARE 3487250273
PEC: massimo.piruzzolo@pec.it

SPETT.LE COMUNE
DI COSTIGLIOLE SALUZZO (CN)
Alla c.a. del Sindaco
Alla c.a. del Segretario comunale
Alla c.a. del Responsabile del servizio finanziario

PARERE 14/2020

OGGETTO: PARERE SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AI SENSI DEL CCNL 21 MAGGIO 2018.

Il sottoscritto, Revisore unico del comune di Costigliole Saluzzo, esaminata la documentazione ricevuta relativa al fondo risorse decentrate per l'anno 2020 con la suddivisione delle risorse stabili e degli incrementi variabili e con la verifica dei limiti rispetto all'anno 2016:

- Richiamata la legge 28/12/2015, n.208, c.d. "legge di stabilità 2016", che all'art.1, comma 236, testualmente recita "*Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n.124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente*";
- Richiamato il disposto dell'art.23, comma 2, del D.Lgs.n.75/2017: "*Nelle more di quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle*

amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, co. 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";

- Evidenziato che, per quanto riguarda le risorse variabili, l'art. 23 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n.75 stabilisce al comma 3 che *"fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal co. 2, le regioni e gli enti locali ... possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile";*
- Visti i Contratti collettivi di lavoro del comparto Enti locali;
 - tenuto conto che
 - il fondo 2020, con riferimento alle risorse stabili ed alle risorse variabili soggette, non supera il limite statuito dal fondo risorse decentrate 2016 ai sensi dell'art.23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017;
 - che le risorse relative al Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2020 trovano allocazione negli appositi capitoli del Bilancio di Previsione 2020/2022;
 - che L'Ente ha rispettato il vincolo del pareggio di bilancio per gli anni 2017 – 2018 e 2019 e presumibilmente rispetterà il vincolo del pareggio di bilancio anche per l'anno 2020;
 - che il totale complessivo delle somme assoggettate a vincolo ammontante ad euro 68.316,15 non supera il corrispondente totale del 2016 di euro 73.722,60

esprime **parere favorevole** sulla costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2020 per il personale dipendente del Comune di Costigliole Saluzzo con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di Legge.

ASTI, lì 27/8/2020

IL REVISORE UNICO

(PIRUZZOLO DOTT. MASSIMO)